RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 3

Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato

L'avvocato e' un libero professionista che, in liberta', autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4. L'avvocato garantisce l'effettivita' della tutela dei diritti. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro svolto. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia nei casi previsti dalla legge. L'esercizio dell'attivita' di avvocato e' fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, e' esercitata con lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, in quanto iscritto nei relativi elenchi.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-3-diritti-doveri-e-ruolo-dell-avvocato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it